SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1200)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore ANDERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1980

Modifiche all'articolo 82 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Cinque anni fa alla Camera dei deputati (VI Legislatura) e successivamente qui al Senato (VII Legislatura) presentai, insieme ad altri colleghi, tre disegni di legge di revisione costituzionale che proponevano il tema della funzionalità del Parlamento e suggerivano alcune soluzioni. Non sto a ripetere quello che scrissi allora. I colleghi che avvertissero il bisogno di una più articolata presentazione possono agevolmente consultare gli stampati nn. 3990-3991-3992 Camera, presenti ancora oggi negli archivi del Parlamento.

Se mi sono deciso a ripresentare alla vostra attenzione i tre disegni di legge è perchè l'argomento di cui essi si occupano è tornato (finalmente!) di scottante attualità. Mi sembra che le soluzioni da me proposte allora abbiano ancora una loro validità, non fosse altro che come stimolo a rendere concreta la discussione che per ora mi pare sia rimasta nel generico.

Non pretendo naturalmente che le soluzioni da me proposte siano le uniche possibili. Mi auguro però che, prendendole in considerazione insieme alle altre che — spero — saranno presentate, esse possano servire a far fare un passo importante avanti al dibattito in corso e alle decisioni che si vanno prefigurando.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

All'articolo 82 della Costituzione sono aggiunti i due seguenti commi:

« Le Commissioni permanenti di cui all'articolo 72 possono, a richiesta di un terzo dei

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

loro membri e con l'assenso del Presidente dell'Assemblea, costituirsi in Commissione di inchiesta a norma dei precedenti commi e limitatamente alle materie di loro competenza.

Il segreto istruttorio è limitato in questi casi alle sole responsabilità penali personali ».